

L'importanza delle sentenze della Corte Europea di Giustizia nel processo di giuridificazione dei diritti della persona ed in particolare della privacy.

1. Analisi della sentenza Lindqvist e della sentenza del 20 maggio 2003 cause riunite c. 465/00, C.0 -138/01 e C. 139/01. L'ambito di applicazione della direttiva 95/46 ed il possibile conflitto, nell'ambito della predetta direttiva, tra la tutela della persona e gli altri interessi giuridicamente rilevanti.

Nell'anno 2003, precisamente il 20 maggio ed il 6 novembre, la Corte Europea di Giustizia ha emanato due sentenze molto importanti per la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento ed alla libera circolazione dei dati personali.

L'importanza delle due sentenze deriva dal fatto che, in esse, la Corte ha affrontato e deciso in modo uniforme due questioni centrali a questa tematica.

La prima è quella relativa all'ambito di applicazione della direttiva 95/46.

La seconda è quella, invece, attinente al possibile conflitto, nell'ambito della predetta direttiva, tra la tutela della persona ed altri interessi giuridicamente rilevanti.

1.1 Relativamente all'ambito di applicazione della direttiva 95/46, viene confermata una tendenza espansiva del diritto comunitario.

Tale diritto, infatti, riguardo alla sua competenza, va oltre l'esistenza di un nesso effettivo con la libera circolazione tra Stati membri delle situazioni previste nei trattati¹.

¹ Vd. il punto 40 della sentenza Lindqvist, e conformemente il punto 41 della sentenza del 20 maggio 2003.

La Corte, in particolare, motiva tale presa di posizione affermando che: “una interpretazione in senso contrario rischierebbe di rendere particolarmente incerti ed aleatori i limiti del campo di applicazione della detta direttiva, il che sarebbe contrario al suo obiettivo essenziale che è quello di ravvicinare le disposizioni legislative, regolamentari, ed amministrative degli Stati membri per eliminare gli ostacoli al funzionamento del mercato interno derivante proprio dalle disparità esistenti tra le normative nazionali “²

La commissione nelle sue osservazioni presentate alla corte, d'altronde, aveva sostenuto che il diritto comunitario non si limita alle sole attività economiche collegate alle quattro libertà fondamentali.

In particolare, la stessa, “riferendosi al fondamento giuridico della direttiva 95/46, al suo obiettivo, all'art. 6 UE, alla Carta dei diritti fondamentali dell'UE, proclamata a Nizza il 18 dicembre 2000, ed alla Convenzione del Consiglio di Europa 28 gennaio 1981, sulla protezione delle persone rispetto al trattamento automatizzato di dati di carattere personale”³, aveva concluso che tale direttiva “mira a disciplinare la libertà di circolazione di dati personali come esercizio non solo di una attività economica, ma anche di una attività sociale nell'ambito dell'integrazione e del funzionamento del mercato interno “⁴.

Inoltre, sempre la commissione, aveva aggiunto che “escludere in generale dall'ambito di applicazione della direttiva 95/46 le pagine internet che non contengono alcuna

² Conforme anche la sentenza del 20 maggio 2003, punto 42.

³ Così il punto 35 della sentenza Lindqvist.

⁴ Così, sempre, il punto 35 della sentenza Lindqvist.

connotazione commerciale o di prestazione di servizi potrebbe comportare gravi problemi di delimitazione. Un gran numero di pagine internet contenenti dati personali, destinate a stigmatizzare talune persone a scopi particolari, potrebbe allora trovarsi escluso dall'ambito di applicazione di tale direttiva.”⁵

Queste prese di posizione sono oltremodo rilevanti, in quanto, vanno di contrario avviso a quelle sostenute dall' Avvocato Generale (A. Tizzano), in corso di istruttoria nelle conclusioni alla cause in parola ⁶.

Secondo Tizzano, infatti, la direttiva 95/46/CE ha come unica finalità quella di garantire la libera circolazione dei dati personali all'interno del mercato e non anche “ulteriori ed autonomi obiettivi connessi ad esigenze di carattere sociale e di tutela dei diritti fondamentali”, se così invece fosse, sostiene sempre Tizzano, “si rischierebbe di mettere in causa la stessa validità della direttiva.

La stessa opinione è sostenuta da autorevoli autori.

In particolare Pardolesi ha affermato che alla base dell'interpretazione del ruolo e della funzione della direttiva 95/46/CE e delle relative discipline esistenti nelle singole

⁵ Punto 36 della sentenza Lindqvist.

⁶ Si veda, infatti, la sentenza Lindqvist, commentata da Rocco Panetta, *Trasferimento all'estero di dati personali e internet: storia breve di una difficile coabitazione*, in Europa e diritto privato, 2004, pag. 1001 e ss., in particolare, nota n. 17 a pag. 1008, ed anche la sentenza del 20 maggio 2003, commentata da Lalage Mormile, *Trattamento dei dati personali per finalità pubbliche: il giudice del rinvio arbitro di un difficile bilanciamento*, in Europa e diritto privato, 2004, pag. 691 e ss., in particolare pag. 693.

giurisdizioni, si pone un equivoco, in base al quale, “tema principale dell’iniziativa comunitaria sia la salvaguardia dei diritti fondamentali”⁷.

1.2 Relativamente, invece, al possibile conflitto, nell’ambito della direttiva 95/46, tra la tutela della persona ed altri interessi giuridicamente rilevanti.

La Corte nella sentenza Lindqvist, inoltre, ha preso posizione sul possibile conflitto, nell’ambito della direttiva 95/46, tra la tutela della persona ed altri interessi giuridicamente rilevanti.

In particolare, essa ha sostenuto le seguenti argomentazioni che riportiamo integralmente per comodità e chiarezza.

“Dal settimo considerando della direttiva 95/46 risulta che l’instaurazione ed il funzionamento del mercato interno possono essere gravemente perturbati dal divario esistente tra i regimi nazionali applicabili al trattamento dei dati personali. Secondo il terzo “considerando” della stessa direttiva, l’armonizzazione di tali regimi nazionali deve avere come obiettivi non solo la libera circolazione di tali dati tra Stati membri ma anche la salvaguardia dei diritti fondamentali della persona. Tali obiettivi possono evidentemente essere configgenti.

Da una parte, l’integrazione economica e sociale derivante dalla instaurazione e dal funzionamento del mercato interno comporterà necessariamente un sensibile aumento dei flussi dei dati personali tra tutti i soggetti della vita economica e sociale degli Stati membri, siano essi imprese o amministrazioni degli stati membri. I suddetti soggetti hanno, in una

⁷ Così R. Pardolesi, *Dalla riservatezza alla protezione dei dati personali. Una storia di evoluzione e discontinuità*. Diritto alla riservatezza e circolazione dei dati personali a cura di R. Pardolesi, Milano 2003.

certa misura, bisogno di disporre di dati personali per effettuare le loro transazioni o per assolvere i loro compiti nell'ambito dello spazio senza frontiere costituito dal mercato interno. D'altra parte, le persone interessate dal trattamento dei dati personali chiedono giustamente che tali dati siano protetti in modo efficace. ***I meccanismi che consentono di conciliare questi diversi diritti ed interessi sono contenuti, in primo luogo, nella stessa direttiva 95/46***, in quanto essa prevede norme che determinano in quali situazioni e in quale misura il trattamento dei dati personali è lecito e quali salvaguardie devono essere previste. In secondo luogo essi risultano dalla adozione, da parte degli stati membri, di disposizioni nazionali che garantiscono la trasposizione di tale direttiva e dalla eventuale applicazione di queste da parte delle autorità nazionali. Quanto alla stessa direttiva 95/46 le sue disposizioni sono per forza di cose relativamente generiche, visto che essa deve applicarsi ad un gran numero di situazioni molto diverse. Pertanto, contrariamente a quanto assume la sig.ra Lindqvist, giustamente tale direttiva contiene norme caratterizzate da una certa elasticità e lascia in numerosi casi agli stati membri il compito di decidere dei dettagli o di scegliere tra più opzioni. E' vero che gli stati membri dispongono sotto molti aspetti di un margine di manovra al fine di trasporre la direttiva 95/46. Tuttavia, niente consente di ritenere che il regime che questa contempla manchi ***di prevedibilità*** o che le sue disposizioni siano, in quanto tali, in contrasto con i principi generali del diritto comunitario e, in particolare, con i diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario.

E' quindi, piuttosto, nella fase della attuazione sul piano nazionale della normativa che traspone la direttiva 95/46, in singoli casi di specie che deve essere trovato un giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi di cui trattasi.

In tale contesto, i diritti fondamentali assumono una particolare rilevanza, come dimostra la causa principale, in cui in sostanza è necessario soppesare, da una parte, la libertà di

espressione della sig.ra Lindqvist nell'ambito del suo lavoro come formatrice di comunicandi nonché la libertà di esercitare attività che contribuiscono alla vita religiosa, e, dall'altra, la tutela della vita privata delle persone proposito delle quali la sig.ra Lindqvist ha inserito dati sul suo sito internet.

Di conseguenza, incombe all'autorità e ai giudici degli Stati membri non solo interpretare il loro diritto nazionale in modo conforme alla direttiva 95/46, ma anche provvedere a non fondarsi su un'interpretazione di quest'ultima che entri in conflitto con ***i diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico Comunitario o con altri principi generali del diritto Comunitario*** come, ad esempio, ***il principio di proporzionalità***.

Anche se la tutela della vita privata richiede l'applicazione di sanzioni efficaci nei confronti di coloro che trattano dati personali in modo non conforme alla direttiva 95/46, siffatte sanzioni devono pur sempre osservare il principio di proporzionalità. Ciò vale, a maggior ragione, in quanto l'ambito della direttiva 95/96 appare molto ampio e gli obblighi delle persone che procedono a trattamenti di dati personali sono numerosi e ingenti.

In applicazione del principio di proporzionalità, incombe al giudice a quo prendere in considerazione tutte le circostanze della causa di cui è adito, ***in particolare la durata della violazione delle norme che attuano la direttiva 95/46 nonché la rilevanza, per gli interessati, della tutela dei dati divulgati***.

La sesta questione va, quindi, risolta nel senso che le disposizioni della direttiva 95/46 non pongono, di per sé, una restrizione incompatibile col principio generale di libertà di espressione o con altri diritti e libertà, vigenti dall'Unione Europea e che trovano corrispondenza, tra l'altro nell'art.10 della Cedu. Spetta alle autorità e ai giudici nazionali incaricati di applicare la normativa nazionale che traspone la direttiva 95/46 garantire il

giusto equilibrio tra i diritti e gli interessi in gioco,. Ivi compreso i diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico comunitario⁸.

2. La ragione della loro importanza. La rilevanza dei diritti civili fondamentali nell'ambito della cittadinanza europea, globalizzazione e nuova stagione dei diritti di natura.

Si assiste, quindi, ad una interessante evoluzione delle tematiche relative ai diritti civili fondamentali nell'ambito della cittadinanza europea⁹.

Esse sembrano così accompagnare necessariamente quelle relative al mercato unico interno.

Infatti, secondo la più moderna sociologia che sviluppa le intuizioni e le teorie di Marshall¹⁰, c'è una correlazione tra governo dell'economia e società civile nelle democrazie¹¹.

⁸ Così dal punto 79 al punto 90 della sentenza Lindqvist.

⁹ Mette in evidenza la relazione tra i nuovi diritti della persona di matrice europea e l'evolversi del concetto di cittadinanza europea, Rodotà, *Repertorio di fine secolo*, Bari, 1992, pag. 91 e ss.

¹⁰ T.H. Marshall, *Cittadinanza e classe sociale*, Bari, 2002.

La democrazia, in particolare, si descrive come uno sgabello a tre gambe in equilibrio tra governo, mercato e società¹².

Da queste esigenze democratiche e sociali si sviluppa un processo di giuridificazione che tende a muoversi dalle garanzie politiche a quelle giuridiche¹³.

Tale processo può essere definito come un meccanismo di traduzione nel diritto di concetti, idee, universi simbolici, sentimenti¹⁴.

Ma per alimentare e portare a risultato questo complesso meccanismo occorre, come ha osservato una moderna teoria gnoseologica, che aumenti il grado di conoscenza e consapevolezza della società, specialmente quando si parla di concetti ed immagini densi di significato come quelli relativi alla persona¹⁵.

Oltre all'affermazione di una **nuova cultura democratica ed europea**¹⁶, le principali fonti, di questo lungo processo, possono essere così individuate.

¹¹ A. Giddes, *Il mondo che cambia*. Bologna, 1999, pag. 94 e ss.

¹² A. Giddes, *Il mondo che cambia*. Bologna, 1999, pag. 95.

¹³ Rodotà, *Repertorio di fine secolo*, Bari, 1992, pag. 11 e ss.

¹⁴ Resta, *Il diritto fraterno*, Bari, 2002, pag. V.

¹⁵ Y. Elkana, *Antropologia della conoscenza*, Bari, 2000.

¹⁶ Letizia Vacca, *Cultura giuridica e armonizzazione del diritto europeo, Europa e diritto privato, 2004*, p. 53 e ss..

In primo luogo **nel costituzionalismo moderno**, che ha posto alla sua base i principi di democrazia ed uguaglianza sia per vietare discriminazioni che per raggiungere i principali obiettivi dello stato¹⁷.

Già Aldo Moro descriveva la democrazia come un approfondimento della dignità umana e l'uguaglianza effettiva dei diritti e delle possibilità dei cittadini un obiettivo principale dello stato¹⁸.

In secondo luogo un importante fattore di sviluppo dei diritti civili fondamentali è ravvisabile nella **Cedu e nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo**¹⁹.

Incidono su tale processo anche **le esigenze della moderna società tecnologica e globale e la crescente circolazione in essa di criteri di risoluzione dei problemi**²⁰.

¹⁷ Così Fioravanti, *Costituzione*, Bologna, 1999, pag. 160 e ss..

¹⁸ Così Moro, *La democrazia incompiuta*, Roma, 1999, pag. 95 e 101.

¹⁹ Sul tema, Angelo Ferraro, *I diritti fondamentali dell'uomo nell'ordinamento giuridico comunitario. Alla ricerca di una definizione*, in *Diritto e formazione*, 2004, pag. 702 e ss e Sonelli, *I diritti sociali nella giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo*, in *Europa e diritto privato*, 2004, pag. 1439.

²⁰ Sul punto, Popper, *Tutta la vita è risolvere problemi*, Milano, 1998, Rodotà, *Tecnologie e diritti*, Bologna, 1995, Rodotà, *Diritto, scienza, tecnologia: modelli e scelte di regolamentazione*, in *Riv. Critica dir. Privato*, 2003, pag. 357 e ss., Grippo, *Analisi dei dati personali presenti su*

3. Il processo di giuridificazione dei diritti della persona: la clausola di rispetto della dignità umana ed il criterio di bilanciamento degli interessi.

In tale processo di giuridificazione si sono consolidate varie impostazioni che aiutano all'analisi delle tematiche in questione.

Si può osservare, infatti, che ***nell'analisi dei diritti della persona si può individuare una parte generale, una clausola di rispetto della dignità umana, ed un criterio di bilanciamento degli interessi***²¹.

Internet. La legge 675/1996 e le reti telematiche, Diritto inf. ed inf., 1997, pag. 639 e ss., Onofrio Fittipaldi, *Crescente affermarsi della dimensione sopranazionale dei mercati: verso una nuova stagione dei "diritti di natura"?(A proposito di "codice della privacy", "legge Pinto" ed istituti e categorie giuridici contemporanei)*, in Diritto e formazione, 2004, pag. 1291 e ss., Simitis, *Il contesto giuridico e politico della tutela della privacy*, Riv. Critica dir. Privato, 1998, pag. 563 e ss., Zencovich, *Una lettura comparatista della legge n. 675 /1996 sul trattamento dei dati personali*, in Riv. Trim. 1998., pag. 733 e ss., Di Ciommo, *Internet e crisi del diritto privato: tra globalizzazione, dematerializzazione e anonimato virtuale*, in Riv. Critica, 2003, pag. 117 e ss.; Pallaro, *Libertà della persona e trattamento dei dati personali nella unione europea*, Milano, 2002 e Pasquale Stanzone, *Diritti essenziali della persona, tutela delle minorità e drittwirkung nell'esperienza europea*, Europa e diritto privato, 2002, pag. 41 e ss..

²¹ Sul punto, Resta, *Persona, proprietà, mercato: alcune indicazioni sul dibattito tedesco*, in Riv. Critica, 2003, pag. 373 e ss; Resta, *L'appropriazione dell'immateriale. Quali limiti*, in Dir. Inf. ed inf., 2004, Resta, *La disponibilità dei diritti fondamentali e i limiti della dignità*, Riv. Dir. Civile 2002, pag. 801 e ss..

Mentre, infatti, da un punto di vista generale i diritti della persona vengono analizzati sotto i modelli del valore della persona e la conseguente ricerca di rimedi alla sua lesione oppure del diritto soggettivo proprietario²², da un punto di vista specifico dei singoli diritti della persona si avverte che il particolare sistema di tutela si incentra, poi, su diverse regole del dover fare²³, e su processi di giuridificazione propri²⁴.

4. In particolare la privacy crocevia di valori. L'evoluzione patrimonialistica, quella democratica e quella della tutela della persona. diritto alla riservatezza al diritto alla protezione dei dati personali. Dal modello individuale a quello sociale, dal quello negativo a quello positivo, preventivo, di controllo personale e democratico. I modelli giuridici della property, della privacy e c.d. teoria delle sfere.

Anche la privacy ha subito un suo particolare processo di evoluzione.

E' un diritto che si pone al crocevia dei valori delle moderne comunità, tra mercato, persona e società.

Per questo motivo ha avuto uno sviluppo sia come bene commerciabile, nella sua accezione di dato personale, sia come strumento di democrazia, sia come diritto della persona.

Diverse sono le prospettive e le tematiche così sviluppate.

²² Si veda Resta, *Il diritto alla protezione dei dati personali*, in Cardarelli, Sica, Zencovich, *Il codice dei dati personali*, Milano, 2005, pag. 11 e ss..

²³ Falzea, *I principi generali del diritto*, in Riv. Dir. Civ. 1991, pag. 455 e ss.

²⁴ Resta, *Il diritto fraterno*, Bari, 2002, pag. V.

Nell'ambito del processo di reificazione della privacy la prospettiva è quella delle banche dati, dello sfruttamento economico di esse, e del bene informazione²⁵.

Nell'ambito, invece, della privacy come strumento di democrazia, le tematiche che si sono sviluppate sono state quelle delle autorità indipendenti, della difesa della libertà della persona verso i poteri forti dello stato moderno e quelle relative alla privacy come strumento per contemperare nelle moderne società dell'informazione uguaglianza e differenziazione²⁶.

Sotto l'aspetto, infine, della privacy come diritto della persona²⁷, la dottrina più attenta cerca di non appiattire il nuovo diritto alla protezione dei dati sugli altri più tradizionali diritti della personalità²⁸.

²⁵ Sul punto, Zencovich, *I diritti della personalità dopo la legge sulla tutela dei dati personali*, in *Studium Iuris*, 1997, pag. 466 e ss., Zencovich, *Informazione*, Digesto discipline privatistiche, Torino, 1993, Resta, *L'appropriazione dell'immateriale. Quali limiti.*, Diritto dell'inf. e dell'informatica, 2004, Giannantonio, *Banche dati*, in *Enciclopedia del diritto*, Milano, 2001.

²⁶ Sul tema, Stanzione, *op. cit.*, Rodotà, *Repertorio di fine secolo*, cit., pag. 189 e ss., e Liodice Santaniello, *La tutela della riservatezza*, Padova 2000.

²⁷ In argomento, Ziino, *Diritti della persona e diritto al (pre)nome*, in *Giustizia civile* 2004, pag. 357 e ss., Cataudella, *Riservatezza*, voce *Treccani*, Pinori, *La protezione dei dati personali*, Milano, 2004, Pallaro, *Libertà della persona e trattamento dei dati personali nell'unione europea*, Milano, 2002, Ruffini Gandolfi, *Riservatezza*, in *Digesto discipline privatistiche*, Castronovo, situazioni soggettive e tutela nella legge sul trattamento dei dati personali, in *Europa e diritto privato*, 1998, pag. 654, Lattanti, *Dati sensibili: una categoria problematica nell'orizzonte europeo*, in *Europa e diritto privato* 1998, pag. 713 e ss.

Ciò provoca l'esigenza di evidenziare la connotazione marcatamente preventiva di tale diritto, la sua valenza collettiva, e le sue possibili finalità multiformi²⁹.

Infatti, tale diritto può non solo essere diretto a tutelare la intangibilità della sfera personale e la sua dignità ma anche altri diritti civili, sociali e politici, e quindi diventa, per tale ragione, un elemento costitutivo della moderna cittadinanza³⁰.

“La privacy, così, perde la sua originaria connotazione di privilegio di classe per riaffermarsi come strumento di controllo e di riequilibrio del potere sociale”³¹.

I modelli giuridici, quindi, a seconda delle prospettive utilizzate saranno quelli della **property, della privacy e della c.d. teoria delle sfere**³².

²⁸ Così Resta, *Il diritto alla protezione dei dati*, op. cit., pag. 24.

²⁹ Aveva evidenziato ciò già Castronovo, situazioni soggettive e tutela nella legge sul trattamento dei dati personali, in Europa e diritto privato, 1998, pag. 654, il quale parlava di diritti al diritto.

³⁰ Così sempre Resta, *Il diritto alla protezione dei dati*, op. cit., pag. 28 e Paganelli, *Diritti della personalità*, in *Diritto privato europeo* a cura di Lipari, 1997, pag. 143 e ss;

³¹ Resta, *Il diritto alla protezione dei dati*, op. cit., pag. 29.

³² Si veda sul punto la recensione a Markensius, *Protecting Privacy, 1999*, in Europa e diritto private, 1999, Castronovo, *Situazioni soggettive e tutela nella legge sul trattamento dei dati personali*, in Europa e diritto privato, 1998, pag. 654 e ss.; Lattanti, *Dati sensibili: una categoria problematica nell'orizzonte europeo*, in Europa e Diritto privato, 1998, pag. 713 e ss.; Zencovich, *Il consenso informato e la autodeterminazione informativa nella prima decisione del garante*, in *Corriere Giuridico*, n. 81 del 1997, pag. 915.

5. L'aspetto vincolante delle decisioni della Corte, in esame.

Il fatto che la Corte abbia scelto per la privacy il criterio del bilanciamento degli interessi è una scelta precisa e giuridicamente densa di conseguenze.

Infatti, tale criterio è uno dei tanti che in tale tema si può scegliere e pur lasciando al giudice ed alla autorità nazionale tale operazione ne da alcuni criteri come quelli dei **diritti fondamentali tutelati dall'ordinamento giuridico Comunitario o con altri principi generali del diritto Comunitario** come, ad esempio, **il principio di proporzionalità, quello della durata della lesione e quello della gravità di essa per il soggetto leso.**

I giudici e le autorità nazionali bilanceranno nel caso concreto gli interessi in gioco aggiungendo ai propri criteri³³, quelli dettati dalla Corte e quelli che si possono evincere dalla direttiva³⁴.

³³ Sul tema, Alpa, *La responsabilità civile*, in Trattato di diritto civile, Milano, 1999, pag. 423, Pierucci, *Il diritto alla riservatezza*, in Trattato breve dei nuovi danni, a cura di Cendon, Padova, 2001, Scalisi, *Il diritto alla riservatezza*, in Diritto privato oggi, Milano, 2002, pag. 179 e ss. e 433 e ss., Trib. Roma, 7-17 luglio 2003, sulle perizie mediche, in Guida al diritto, 27-12-2003, pag. 36, Autorità garante del 3-9 gennaio 2005, newsletter n. 240, sulle foto prima e dopo la chirurgia estetica, in D&G, 19-05-2005, Cass. Penale, n. 5728, Paciocco, in D&G, 16-02-2005, Trib. Roma, 24 aprile, 2002 con nota di G. Resta, Diritto inf. ed inf., 2002.

³⁴ Si veda sul punto Paganelli, *Diritti della personalità*, in Diritto privato europeo a cura di Lipari, 1997, pag. 143 e ss;

In questo modo conformeranno il diritto alla tutela dei dati come ha già dimostrato la dottrina che si è occupata della rilevanza per i giudici di merito delle argomentazioni tratte dalle sentenze delle Corti costituzionali e di legittimità³⁵.

³⁵ Rodotà, *Tra diritti fondamentali ed elasticità della normativa: il nuovo codice della privacy*, in *Europa e diritto privato*, 2004, pag. 1 e ss.; Luca Nivarra, *Diritto privato e teorie analitiche del diritto*, *Europa e diritto privato*, 2004, pag. 935 e ss.; Trabucchi, *Regole di diritto e principi generali del diritto nell'ordinamento comunitario*, in *Riv. Civile*, 1991, pag. 511 e ss.; Falzea, *I principi generali del diritto*, in *Riv. Dir. Civile*, 1991, pag. 456 ess.; Oppo, *Sui principi generali del diritto privato*, in *Riv. Dir. Civile*, 1991, pag. 475 ess.; Roberto Bin, *Diritti e argomenti*, Milano, 1992; Navarretta, *Diritti inviolabili e risarcimento del danno*, Torino, 1996; Navarretta, Pertici, in *Il Dialogo tra le corti*, Pisa, 2004; Roberto Bin, *Corte costituzionale e giudici ordinari: sulle ragioni di una convergenza di modelli*, in Navarretta, Pertici, in *Il Dialogo tra le corti*, Pisa, 2004.